

COMUNE DI MIRA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP

CAPO I –

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

CAPO II –

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. ... del ...
In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente

Sommario

Sommario.....	2
CAPO I.....	4
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE.....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento.....	4
Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione.....	5
Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti.....	7
Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti.....	8
Art. 6 Tariffa a corrispettivo.....	8
Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale.....	9
TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE.....	10
Art. 8 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti.....	10
Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP).....	11
Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva.....	11
Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche.....	12
Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche.....	12
Art. 13 Tariffa Variabile puntuale.....	12
Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999.....	13
Art. 15 Utenze Aggregate.....	13
Art. 16 Numero minimo di svuotamenti.....	14
Art. 17 Tariffa giornaliera.....	14
Art. 18 Tributo provinciale.....	14
Art. 19 Scuole statali.....	14
CAPO II.....	16
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE.....	16
TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI.....	16
Art. 20 Presupposto oggettivo per l’applicazione della tariffa sui rifiuti.....	16
Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa.....	17
Art. 22 Esclusione dall’applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti.....	17
Art. 23 Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	19
Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	19
Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa....	21
Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare.....	21

Art. 27	Classificazione delle utenze non domestiche.....	22
Art. 28	Periodi di applicazione della tariffa.....	23
Art. 29	Modalità di applicazione della tariffa giornaliera.....	23
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....		25
Art. 30	Riduzioni.....	25
Art. 31	Compostaggio domestico.....	26
Art. 32	Agevolazioni ed esenzioni.....	26
Art. 33	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	26
Art. 34	Modalità per conseguire riduzioni.....	26
Art. 35	Cumulo di riduzioni.....	27
TITOLO V – TARIFFA SUI RIFIUTI - COMUNICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....		28
Art. 36	Obbligo di comunicazione.....	28
Art. 37	Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature.....	28
Art. 38	Contenuto e presentazione della comunicazione.....	30
Art. 39	Poteri istruttori del Soggetto Gestore.....	30
Art. 40	Controlli.....	31
Art. 41	Penalità ed interessi.....	32
Art. 42	Riscossione ordinaria e coattiva.....	32
Art. 43	Interessi.....	33
Art. 44	Disposizioni in materia di rimborsi.....	33
Art. 45	Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.....	33
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI		34
Art. 46	Entrata in vigore e abrogazioni.....	34
Art. 47	Clausola di adeguamento.....	34
ALLEGATO A.....		35

CAPO PRIMO

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA NEL COMUNE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l'iter amministrativo di approvazione.
2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di Mira dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, disciplinando altresì l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
3. Il Comune di Mira, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR, conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall'art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.).
4. Il sistema di misurazione puntuale, inoltre, viene applicato anche per altre tipologie di rifiuto, oggetto di raccolta differenziata:
 - le cd. "frazioni differenziate" o "recuperabili" (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale) prodotte dalle sole utenze non domestiche;Mentre per tutte le altre tipologie di rifiuto si procede utilizzando sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuti conferiti (di cui al DPR 158/99).
5. La misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR non comporta necessariamente, soprattutto nella fase di avvio del sistema, la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8, 10 e 48 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di Mira.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento

1. Il presente Regolamento si inquadra all'interno della seguente normativa di riferimento:
 - a) Il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- b) Il DPR 158/1999 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- c) La legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1 comma 668, che prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possano applicare una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;
- d) Il DM 20.04.2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- e) La Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e) che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, sulla base della quale la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia", sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012), attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
 - determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;
- f) Le delibere assunte dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (di seguito Consiglio di Bacino) come pubblicate sul sito dell'Ente;
- g) Il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivo della disciplina per l'assimilazione ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono distinti in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali ai sensi della classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche individuati dal Comune con proprio Regolamento, con il quale ha definito i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione. In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal

gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

5. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate:

- a) *Autocompostaggio* : il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del prodotto;
- b) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- c) *gestione dei rifiuti*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento , cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- d) *gestore*: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio;
- e) *produttore*: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli Ecocentri ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- h) *recupero*: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- i) *riciclaggio* : qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
- j) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- k) *spazzamento*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) *trasporto*: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti ;
- m) *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento.

6. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- a) *conferimento*: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
- b) *Ecocentro* (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
- c) *sportello*: locale gestito dal Gestore del servizio e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione di alcuni strumenti necessari al conferimento dei rifiuti;
- d) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- e) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio–vetro-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- f) *rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo* (RUR): rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;
- g) *frazioni differenziate o recuperabili*: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
- h) *frazione umida o umido*: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- i) *verde*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;
- j) *tariffa variabile normalizzata*: calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999);
- k) *tariffa variabile puntuale*: si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente regolamento;
- l) *utenze*: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ,comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;
- m) *utenze domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione o a queste pertinentziali;
- n) *utenze non domestiche*: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- o) *utente*: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- p) *utenze singole*: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- q) *utenza aggregata*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - a) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;

- b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
 - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalle normative richiamate dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
 3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale.
 4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
 5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di Mira, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti

1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7.
L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF.
2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo o preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo.
3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità.
4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione delle tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze.
5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano recuperabile prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo di natura privatistica, non comprendente il costo del trattamento del rifiuto prodotto che viene tariffato come da presente Regolamento rientrando tra i costi del PEF.

Art. 6 Tariffa a corrispettivo

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le

modalità precisate dal Dm 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Dm 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene:
 - a) per il Rifiuto urbano residuo, determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza;
 - b) per le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata misurando puntualmente il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza, oppure adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.
3. Nell'art. 8 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale e i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati presso il Comune di Mira. Agli artt. 13 e 14 sono disciplinate, invece, le modalità di determinazione della tariffa variabile, per le diverse tipologie di utenza e per le varie frazioni di rifiuto.
4. La tariffa corrispettiva TARIP è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base al combinato disposto dei commi 667 e 668 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale

1. Come deliberato dall'Assemblea di Bacino, l'approvazione finale del Piano Economico Finanziario (PEF) dei singoli Comuni che applicano la tariffa TARIP è di competenza dell'Assemblea di Bacino, in quanto spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012, la determinazione della tariffa da applicare per la copertura dei costi del PEF.

L'approvazione finale dei PEF dei singoli Comuni in regime TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dai rispettivi Consigli Comunali, sulla proposta di PEF avanzata dal Gestore, redatta secondo il Modello di PEF standard di Bacino d'intesa con l'Amministrazione Comunale e integrata con i costi di diretta competenza del Comune. La delibera del Consiglio Comunale di adozione del PEF di un'annualità deve essere adottata entro i termini fissati per l'approvazione del Bilancio Comunale.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del PEF proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

2. L'approvazione del Piano Tariffario dei singoli Comuni che applicano la TARIP è competenza del Consiglio di Bacino ai sensi dell'art. 3-bis del DL 138/2011 e dell'art. 3 della LRV 52/2012.

L'approvazione del Piano tariffario da parte dell'Assemblea di Bacino avviene previo parere vincolante, espresso con delibera adottata dal Consiglio Comunale, sulla proposta di Piano tariffario avanzata dal Gestore d'intesa con l'Amministrazione Comunale, redatta secondo lo Schema standard di Piano Tariffario TARIP elaborato dal Bacino.

Il competente ufficio comunale ha facoltà di richiedere al Direttore del Consiglio di Bacino il rilascio di preventiva attestazione di conformità del Piano Tariffario proposto dal Gestore e da sottoporre al Consiglio Comunale, al fine di garantire ex ante che esso sia poi integralmente recepito e approvato dall'Assemblea di Bacino.

TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI – CRITERI DI DETERMINAZIONE

Art. 8 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti

1. Nel Comune di Mira il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di **misurare puntualmente** le quantità dei seguenti rifiuti conferite al Servizio pubblico:
 - Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di ciascuna utenza (domestica e non);
 - Frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (cd. frazioni differenziate o recuperabili) delle utenze non domestiche (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto di cui al precedente comma, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta);
 - c) indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza;
 - d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo.
3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
 - a) si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (ΣVOL_{cont}), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile, come precisato nella Relazione di accompagnamento del PEF, per il numero di conferimenti registrati;
 - b) il volume complessivo (ΣVOL_{cont}) di cui al punto a) viene moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo. Pertanto, la quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento ($RIFut$) è determinata come:
$$RIFut = \Sigma VOL_{cont} * K_{peso}.$$
4. Il coefficiente di peso specifico (K_{peso}) è stabilito nella delibera comunale di adozione della tariffa per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
5. Si adottano, invece, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, **sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuto conferite**, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 per:
 - le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (cd. frazioni differenziate o recuperabili) prodotte dalle sole utenze domestiche;
6. Nella fase di avvio dell'applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP, salvo il requisito minimo della misurazione puntuale del RUR di ogni tipologia di utenza (unica frazione di rifiuto che il DM 20 aprile 2017 impone sia misurata all'utente puntualmente) per le Frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (cd. frazioni differenziate o recuperabili) conferite dalle utenze non domestiche (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale),⁷ nonostante la misurazione del rifiuto conferito avvenga puntualmente, come previsto al comma 1 del presente articolo, la determinazione della quota di tariffa variabile applicabile a tale tipologia di rifiuto non avviene sulla base delle misurazioni puntuali registrate durante l'anno, bensì utilizzando

i sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuto conferite di cui al precedente comma, come dettagliato all'Art.14 (*cd. tariffa variabile normalizzata*).

7. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.

Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP)

1. Il Comune di Mira, avendo attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuto RUR conferito dalle singole utenze, ha istituito, in luogo della TARI, la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e dal DM 20 aprile 2017.

Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 3 dell'art. 5 determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 in base al quale:
 - a) la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale pari ad almeno il 50%;
 - b) la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa fissa fra le due macro-categorie di utenza, Domestica e Non Domestica, secondo criteri razionali.
3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce, per le sole utenze domestiche, la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (per le sole UD), secondo criteri razionali, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.

Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo del Comune, di:

- a) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche;
 - b) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche;
 - c) Quota di Tariffa Variabile puntuale applicata al conferimento del RUR di tutte le utenze e (salvo quanto previsto all'art. 8 comma 6 per la fase di avvio del sistema) Quota di Tariffa Variabile puntuale, per le utenze non domestiche, applicata ai conferimenti delle altre frazioni (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);
 - d) Quota di Tariffa Variabile normalizzata (calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999) applicata al conferimento dei rifiuti delle utenze domestiche diversi dal RUR a prescindere che siano misurati con sistemi semplificati delle quantità conferite o oggetto di misurazione puntuale.
4. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 11.
 5. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 12.
 6. La Quota di Tariffa Variabile puntuale, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 13.
 7. La Quota di Tariffa Variabile normalizzata, determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999 viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art.14.

Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile alla singola utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'Art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita allo scaglione a cui appartiene l'utenza in base al numero dei suoi componenti.
2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita ai vari scaglioni si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Quf) per il coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza. I valori del coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) sono fissati dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale (vedi tabella 1A nell'ALLEGATO A).
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Quf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita al complesso delle utenze domestiche del Comune, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti di adattamento per i singoli scaglioni (Ka), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile agli scaglioni medesimi.

Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche

1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze non domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "*Tariffa unitaria al mq*" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.
2. La *Tariffa unitaria al mq* riferita alle varie categoria produttive si determina moltiplicando la *Quota fissa unitaria* (Qapf) per il coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc). I valori del coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc) sono scelti dall'amministrazione comunale all'interno di un intervallo di valori fissato dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune (vedi tabelle 3A e 3B nell'ALLEGATO A).
3. A sua volta la *Quota fissa unitaria* Qapf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita alle utenze non domestiche, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze non domestiche del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produzione per categoria di attività produttiva (Kc), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile alle categorie medesime.

Art. 13 Tariffa Variabile puntuale

1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile da applicarsi al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti, oggetto di misurazione puntuale:
 - Quota riferita a Rifiuto Urbano residuo RUR, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche;
 - Quota riferita a frazioni differenziate da attribuire alle utenze non domestiche (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale).
2. La Tariffa Variabile per il conferimento del Rifiuto Urbano residuo, RUR, applicata secondo le stesse modalità alle singole utenze domestiche e non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura, in kg, dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'art. 8.

La Tariffa Variabile-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

a) la *Tariffa unitaria-RUR al Kg*, determinata come di seguito indicato

b) la Quantità in kg di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 16.

A sua volta la Tariffa unitaria-RUR al Kg si determina dal rapporto tra:

c) la Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario;

d) la Quantità in Kg di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'articolo 16.

3. La Tariffa Variabile per il conferimento delle cd. frazioni differenziate delle utenze non domestiche si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'art. 8.

La Tariffa Variabile per il conferimento da parte di utenze non domestiche delle cd. frazioni differenziate (umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale) si calcola con gli stessi parametri previsti per il RUR di cui al comma precedente, applicati alla singola frazione per la quale è prevista la tariffazione puntuale, precisando che *per la determinazione della Tariffa unitaria si fa riferimento alla Quantità in Kg (sia per l'umido che per le altre frazioni differenziate) prevista per l'annualità di riferimento per le sole utenze non domestiche.*

Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999

1. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze domestiche** si differenzia in base allo scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza e si determina moltiplicando tra loro:

- o la "Quota unitaria- frazioni differenziate utenze domestiche" (€/utenza) determinata come di seguito indicato;
- o il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi tabella 2 nell'ALLEGATO A).

La "Quota unitaria- frazioni differenziate utenze domestiche" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche;
- o il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento dell'umido, applicata alle singole utenze domestiche viene determinata separatamente con metodo normalizzato come al comma precedente relativo alle altre frazioni differenziate delle utenze domestiche.

Art. 15 Utenze Aggregate

1. Il Gestore individua le Utenze Aggregate, composte da sole utenze per le quali non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze singole, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale.
2. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del DM 20.04.2017, nel caso di Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche, la determinazione della quantità dei rifiuti conferiti dalla singola utenza avviene previa misurazione puntuale, ai sensi dell'art. 8, dei conferimenti dell'utenza aggregata. I conferimenti totali dell'Utenza aggregata vengono addebitati al soggetto intestatario dell'utenza (e del/i contenitore/i di rifiuti).

3. Non rientrano nella fattispecie di utenza aggregata i condomini per la raccolta del rifiuto Verde poiché in questa ultima fattispecie l'utente è unico, ossia il condominio.
4. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 16 Numero minimo di svuotamenti

1. Per il periodo di avvio del sistema di misurazione puntuale, ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica, eccetto le utenze giornaliere), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna del contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile in fase di avvio del progetto e/o non abbiano provveduto al ritiro di detto contenitore al momento di apertura della posizione TARIP, la tariffa variabile puntuale relativa a tale tipologia di rifiuto annuale verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata specificatamente nella delibera tariffaria rapportando a giorno la tariffa fissa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%, mentre la tariffa variabile giornaliera viene definita addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di svuotamenti per contenitori da 120 litri, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe (relativamente a RUR carta/cartone e multimateriale) per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e (relativamente a RUR, Umido, carta/cartone e multimateriale) per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari".
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.

Art. 18 Tributo provinciale

1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo della tariffa sui rifiuti.
3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.

Art. 19 Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 del comma unico della L. 147/13.

CAPO SECONDO -

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

TITOLO III - LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI OBBLIGATI E ESCLUSIONI

Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati ed esistenti sul territorio comunale.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, limitatamente a darsene e porti turistici;
 - c) *utenze domestiche*, le civili abitazioni;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tariffa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente.

Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'Art. 33:

- a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- b) il mancato ritiro (salvo quanto previsto agli Art. 26 e 31):
 - da parte dell'utente domestico di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
 - da parte dell'utente non domestico del/i contenitore/i e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile.
- c) l'interruzione temporanea del servizio.

6. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con l'utente principale (che ha sottoscritto la comunicazione di cui all'Art. 36 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati l'intestatario dell'utenza è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui agli art. 36 e segg. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti utenti) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto utente. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della tariffa variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del gestore degli spazi comuni, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio (o altro soggetto all'uopo delegato) attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini". Garage, cantine o magazzini, di norma identificati catastalmente in categoria C/2 e C/6, si presumono potenzialmente idonei a produrre rifiuti e soggetti a tariffa anche se sprovvisti di servizi pubblici a rete e vuoti, la presunzione può

- essere superata se l'utente prova (sulla base di elementi riscontrabili da parte del gestore) che detti immobili sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
 - d) le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
 - e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. 1,50;
 - f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
 - i) le aree di produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

In riferimento alle tipologie indicate alle lettere a) d) ed e), qualora, nel periodo di sospensione dell'addebito della tariffa si registrasse il conferimento di rifiuti tramite gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) attribuiti alla relativa utenza (non dovendo la stessa restituirli in ipotesi di esclusione temporanea) si procede d'ufficio con la riattivazione dell'utenza e l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione originaria o di variazione di cui all'Art. 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si

riferiscono i predetti provvedimenti. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa il soggetto passivo deve dichiarare la relativa variazione.

3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavi elettroniche o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l'applicazione della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele comunicazione.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici ove si producono prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) tra cui le superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. Sono assoggettate a tariffa le superfici delle aziende agricole e vinicole (insediamenti agricoli) che producono anche rifiuti assimilati agli urbani (nella superficie imponibile dell'azienda vinicola non si computano i terreni agricoli). All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal DPR 254/2003 adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali (non assimilabili o non assimilati), ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove tali rifiuti si formano (escluse dalla tariffa), la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa della tariffa) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50%
Laboratori di analisi mediche	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Ambulatori medici e dentistici, odontotecnici, radiologici	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Distributori di carburante, autoriparatori, gommisti, elettrauto	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, (ad esclusione dei garages pertinenziali)	30%
Caseifici e cantine vinicole	25%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	30%
Officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche	30%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	70%
Lavorazione materie plastiche e vetroresina	70%

Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi dell'Art. 27) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, bar o mense.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;
 - b) comunicare al gestore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulari in quarta copia e copia del contratto con l'impianto di destinazione o intermediario) attestante l'avvenuto trattamento presso imprese a ciò abilitate.
5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ha valenza per l'anno cui i formulari si riferiscono, invece se presentata anche negli anni precedenti ha lo scopo di confermare/mantenere l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti). Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie dell'utenza con la prima emissione utile.

Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune, o il soggetto gestore, comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponibile).
6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è previsto il solo kit contenitori per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica.
8. Alle unità immobiliari adibite a *bed & breakfast* (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8: "Alberghi senza ristorante".

Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti viene determinato d'ufficio ed è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero e/o fuori comune con dimora presso altra abitazione o istituto e, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e provata. In questo caso il termine per la presentazione al Gestore della richiesta di variazione, di cui all'art. 37, decorre allo scadere dei 6 mesi.
3. (cd. "**case a disposizione**") Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero (iscritti AIRE), o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 22, si determina il nucleo in n. 1 (uno) componente.
4. In ipotesi di "casa a disposizione" per uso personale qualora l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavi elettroniche o badge), adeguatamente motivando e dimostrando il temporaneo mancato uso dell'immobile, si applica l'intera quota fissa e la quota variabile normalizzata, mentre la quota variabile puntuale afferente il RUR non viene applicata; altresì se l'utente ne richiede l'uso la quota variabile viene pagata con le modalità previste nel presente regolamento e si applicano le riduzioni specifiche incidenti sulla quota fissa, di cui all'Art. 30 comma 1. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.
5. Agli immobili di persone fisiche o giuridiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano iscritti nelle liste dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente. Qualora gli immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi, rientrando invece nelle fattispecie di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante" (vd. art. 27).
6. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6) si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione (come risultanti dal catasto o dichiarate dall'utente quali pertinenziali/annesse all'abitazione, in quest'ultimo caso non potrà considerarsi annesso più di un immobile per ognuna delle tipologie sopradescritte), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'allegato A.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi (non concesse in locazione) dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità e viene applicata la sola tariffa fissa se vengono restituiti gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge).
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie (fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e quanto previsto al comma successivo).
3. Nel caso di attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq. o non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica, in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica (vd. art. 25).
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3 dell'Allegato A.
8. Agli immobili a disposizione concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia *strutture ricettive complementari*, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar.

Art. 28 Periodi di applicazione della tariffa

- a. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
- b. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, salvo quanto previsto all'art. 37, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle dichiarazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera

1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16, ossia:
 - per la quota fissa con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa fissa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 50%;
 - per la quota variabile addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di svuotamenti per contenitori da 120 litri, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe (relativamente a RUR, carta/cartone e multimateriale) per la categoria 16 "Banchi di mercato beni durevoli" e (relativamente a RUR, Umido, carta/cartone e multimateriale) per la categoria 29 "Banchi di mercato generi alimentari".

2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio ragione sociale, P.Iva, superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo, dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune (vedi comma 5).
Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5.
3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
 - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - f. occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative promosse da organizzazioni, enti, comitati o movimenti non aventi scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché risultino strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, culturali, umanitari, di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e in generale di carattere filantropico.
4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli Artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.
5. In particolare
 - a. **Per manifestazioni e spettacoli**, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) ed f), qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:
 - sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
 - previo apposito provvedimento amministrativo del Comune, attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 30 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:
 - a. abitazioni di residenza nel Comune con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche (non applicabile alla fattispecie di "case e disposizione" di cui all'art. 26): riduzione del 30% nella quota fissa;
 - b. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
 - c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'art. 13 , comma 2, D.L. 201/2011 in seguito specificate: riduzione del 30% nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il possesso in Italia deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui al presente articolo.

per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.
5. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.
6. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 31 Compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio della frazione organica prodotta (propri scarti organici da cucina e sfalci d'erba e patate) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto:

- non si applica la tariffa variabile afferente il rifiuto umido.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Amministrazione comunale/o soggetto all'uopo delegato (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e/o dal Comune e richiedibile anche al Gestore).

Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione organica presente nei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità definite nel Regolamento di igiene urbana, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione.

2. In tali fattispecie non deve essere utilizzato/esposto il contenitore del rifiuto umido e del verde che vanno, quindi, restituiti al gestore o non richiesti al momento dell'attivazione dell'utenza, salvo l'utente richieda (e sia riportato in convenzione) di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, patate e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
3. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta (corrispondente alla data di stipula della convenzione) e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni

2. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.

Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 34 Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 37. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti; si rinvia all'art. 37 per i termini di decorrenza della variazioni.
3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 35 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sulla base imponibile.
2. Le esclusioni di superficie (comprese quelle di cui all'art. 24) non entrano nel cumulo.
3. La riduzione massima, dopo l'applicazione del cumulo di riduzioni, è del 50%.

TITOLO V - TARIFFA SUI RIFIUTI - COMUNICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 36 Obbligo di comunicazione

1. L'Utente, salvo quanto previsto all'art. 21 comma 3 in ipotesi di centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, ha obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.La comunicazione deve essere fatta anche per gli immobili di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi di cui al presente regolamento.
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La comunicazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intendentario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile e/o verde/ramaglia se prodotto;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La **comunicazione iniziale** deve essere presentata **entro 60 gg.** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta,

- sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Vd. art. 26 c. 2.
4. La **comunicazione di cessazione**, deve essere presentata **entro i 60 giorni** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
 5. La **mancata presentazione** della **comunicazione di attivazione** entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia imposizione sullo stesso immobile).
 6. La **mancata presentazione** della **comunicazione di cessazione o di variazione** entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione o variazione. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
 7. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulti occupato da altro soggetto.
 8. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
 9. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavi elettroniche o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, in caso contrario verranno addebitati all'utenza **€ 25,00 (venticinque)**, a contenitore o chiave elettronica o badge, a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore. Unica eccezione si ha nei casi di cessazione o attivazione contestuali di seguito indicati. Al momento di presentazione all'ufficio utenza della "comunicazione di cessazione" l'utente DEVE ALTERNATIVAMENTE:
 - a. allegare "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore;
 - b. richiedere il ritiro a domicilio autorizzando il Gestore ad addebitargli il costo di € 15,00 (quindici) + IVA di legge nella fattura finale di conguaglio;
 - c. impegnarsi a consegnarli al Centro di Distribuzione contenitori prima di procedere alla cessazione del contratto, pena l'addebito di € 25,00 (venticinque), a contenitore (o altra attrezzatura concessa in uso);
 - d. dichiarare nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza che non deve essere fuori del Comune di Mira.
 10. Salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4 (case a disposizione) e all'art. 31 (compostaggio domestico) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art.16. Agli utenti non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento del RUR oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile afferente

il RUR, attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi di cui all'art.16. Gli utenti non domestici possono altresì non richiedere strumenti per il conferimento di rifiuti differenziati, diversi dal RUR.

Art. 38 Contenuto e presentazione della comunicazione

1. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere (oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/comunicante):
 - **per le utenze domestiche**
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda famiglia. Per le abitazioni di residenza il Gestore procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo (vd. art. 39);
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del comunicante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili);
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa;
 - **per le utenze non domestiche**
 - a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili);
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa;
2. La comunicazione, sottoscritta dal comunicante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R o tramite sportello on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di comunicazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della comunicazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la comunicazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 32, il gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;

- b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Gestore può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
 3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi di cui all'art. 16, nonché delle utenze domestiche che non provvedono al ritiro di qualsivoglia attrezzatura utile al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, salvo per le utenze domestiche quanto previsto all'art. 26 comma 4 e all'art. 31.
 4. Il Gestore, per le abitazioni di residenza (non per le "case a disposizione"), procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo. Gli uffici dell'anagrafe demografica comunale provvedono, a cadenza mensile, a trasmettere informaticamente al Gestore variazione anagrafica intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un coabitante (in ipotesi di decesso dell'intestatario si voltura ad uno dei coobbligati). In fattispecie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige l'obbligo per l'intestatario dell'utenza di comunicare al Gestore la variazione.
 5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 40 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione della comunicazione è accertata notificando all'utente "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.

5. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici).
6. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolare modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta per cento) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta per cento) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00** (cinquanta).
4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** di cui all'art. 37 comma 9.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 (tre) rate con scadenza 31 marzo, 31 luglio, 30 novembre, salvo sia diversamente previsto nella delibera tariffaria.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempimento Veritas S.p.A. avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86).

5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Art. 43 Interessi

1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale.

Art. 44 Disposizioni in materia di rimborsi

1. L'utente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di cessazione o dalla comunicazione tardiva.

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. L'Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.
4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell'utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri, salvo il pagamento delle fatture emesse successivamente alla rateizzazione per il debito tariffario ordinario maturato:

Uguali o superiori ad €	Inferiori ad €	Numero rate mensili
300	1.200	6
1.200	5.000-	12
5.000	30.000	30
30.000		Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000) o reali (oltre € 50.000)

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2019.
2. Dalla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti contenute nel regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 22/12/2015 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 13/12/2017. Rimane altresì ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TIA - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e TARI - tassa sui rifiuti).

Art. 47 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

TABELLA 1A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o più	1,30	1,23	1,06

TABELLA 1B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare			
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11

TABELLA 2 DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 3A DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 158/1999

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI**

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40-0,677	0,43-0,61	0,45-0,63
2	Cinematografi e teatri	0,30-0,43	0,39-0,46	0,33-0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51-0,60	0,43-0,52	0,36-0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,760-88	0,74-0,81	0,63-0,74
5	Stabilimenti balneari	0,38-0,64	0,45-0,67	0,35-0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34-0,51	0,33-0,56	0,34-0,5
7	Alberghi con ristorante	1,20-1,64	1,08-1,59	1,0-1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,95-1,08	0,85-1,19	0,85-1,08
9	Case di cura e riposo	1,00-1,25	0,89-1,47	0,90-1,09
10	Ospedale	1,07-1,29	0,82-1,70	0,86-1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07-1,52	0,97-1,47	0,90-1,17
12	Banche ed istituti di eredito	0,55-0,61	0,51-0,86	0,48-0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99-1,41	0,92-1,22	0,85-1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11-1,80	0,96-1,44	1,01-1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60-0,83	0,72-0,86	0,56-0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09-1,78	1,08-1,59	1,19-1,67
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09-1,48	0,98-1,12	1,19-1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82-1,03	0,74-0,99	0,77-1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09-1,41	0,87-1,26	0,91-1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38-0,92	0,32-0,89	0,33-0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,43-0,88	0,45-0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57-9,63	3,25-9,84	3,40-10,28
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85-7,63	2,67-4,33	2,55-6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96-6,29	2,45-7,04	2,56-7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02-276	1,49-2,34	1,56-2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,49-2,34	1,56-2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17-11,29	4,23-10,76	4,42-11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,56-2,74	1,47-1,98	1,65-2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50-6,92	3,48-6,58	3,35-8,24
30	Discoteche, night-club	1,04-1,91	0,74-1,83	0,77-1,91

**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**

Kc Coefficiente potenziale di produzione				
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,34-0,66	0,29-0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,70-0,85	0,44-0,74
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,43-0,62	0,66-0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,23-0,49	0,34-0,52
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,02-1,49	1,01-1,55
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,65-0,85	0,85-0,99
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,93-0,96	0,89-1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	0,76-1,09	0,90-1,05
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,48-0,53	0,44-0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,86-1,10	0,94-1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	0,86-1,20	1,02-1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,68-1,00	0,78-1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92-1,19	0,91-1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,42-0,88	0,41-0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,53-1,00	0,67-0,95
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	5,01-9,29	5,54-8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	3,83-7,33	4,38-6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,91-2,66	0,57-2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,13-2,39	2,14-3,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	60,6-10,44	6,58-10,89	0,34-10,88
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,00-1,58	1,02-1,75